



Direzione Acquisti

Procedura aperta, in modalità telematica, per la fornitura e installazione di nuovi lettori presso i tornelli dello Stadio Olimpico di Roma, la realizzazione di nuovi accessi, il servizio di manutenzione e conduzione durante gli eventi e la manutenzione della parte meccanica del controllo accessi.

CIG 7725358F15

R.A. 053/18/PA

RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI (1° INVIO)

Si fa seguito ai primi quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte:

1° QUESITO

Al paragrafo 8) del Capitolato Speciale d'Appalto è riportato che "Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207" laddove il citato art. 315 risulta ormai abrogato.

Si chiede di rettificare il riferimento normativo sopra indicato in quanto ormai abrogato e traslato all'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

RISPOSTA

Trattasi di mero refuso. L'indicazione "dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207" deve intendersi sostituita dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016.

2° QUESITO

All'art. 16 dello Schema di contratto è riportato che in caso di recesso "... il Fornitore ha diritto al pagamento, da parte di Coni Servizi, dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, in base alle condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.

Si evidenzia in merito che l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che: "... la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite".

Si chiede di adeguare il contenuto del menzionato art. 16 dello Schema di contratto a quanto prevede sul punto il citato art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

RISPOSTA

All'articolo 16 dello Schema di contratto il punto 3 viene così modificato

"Nei casi di cui al precedente comma 2, il Fornitore ha diritto al pagamento, da parte di Coni Servizi, dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, in base alle condizioni previste nel

Coni Servizi S.p.A.

Sede legale: 00135 Roma, Largo Lauro de Bosis, 15

Telefono +39 06.36851 - www.coni.it

C.F. P.IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003

Capitale sociale € 1.000.000

Società per azioni con socio unico

Contratto, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.”.

Viene altresì aggiunto il punto 4:

“Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applica l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”

3° QUESITO

Al paragrafo 17) del Disciplinare di gara è riportato che:

“La Relazione tecnica deve pertanto essere costituita dalla descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di valutazione riportati al paragrafo 21.2, strutturata seguendo l'ordine dei criteri di valutazione. Dovrà pertanto consentire alla Commissione giudicatrice di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta tecnica in termini di qualità e di rispondenza a quanto richiesto al precedente paragrafo 21.2. Si fa presente che nel caso in cui la Relazione tecnica risulti carente anche solo di uno degli elementi sopra richiamati si procederà con l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara in quanto l'offerta deve intendersi non valutabile nel complesso come previsto dall'art. 83, comma 9, del Codice”.

Si osserva, tuttavia, che il medesimo Disciplinare di gara, al paragrafo 21.2, con riferimento alla “Scala di valutazione” riportante la descrizione dei singoli coefficienti attribuibili dai commissari con riferimento ai criteri di valutazione discrezionali, prevede, a titolo esemplificativo, che qualora non siano affrontate le questioni poste o siano forniti pochi elementi rilevanti, sia attribuito un coefficiente pari a “0”. Ciò significa che è prevista l'ipotesi in cui, a fronte della mancata trattazione di talune questioni da parte della Relazione Tecnica da produrre, la Commissione possa attribuire un coefficiente, seppur pari a 0, anziché disporre l'esclusione del concorrente.

Si chiede, pertanto, di risolvere la sopra evidenziata contraddizione stabilendo quale sia la conseguenza della mancata trattazione di una o più questioni nel contesto della Relazione da produrre nella busta tecnica.

RISPOSTA

La Scala di valutazione riportata al paragrafo 21.2 del Disciplinare di gara trova applicazione solo laddove il numero di offerte ammesse risulti inferiore a 3 (come correttamente indicato nel Disciplinare stesso).

Fatta questa dovuta premessa si segnala, che laddove ricorra l'ipotesi sopra indicata, il coefficiente pari a zero viene assegnato se, come indicato nella prima colonna della tabella in corrispondenza del coefficiente oggetto di rilievo, *“gli aspetti previsti dal criterio (o subcriterio, se previsto) non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.”*

Non si rileva alcuna contraddizione con quanto riportato al paragrafo 17 del Disciplinare di gara laddove viene espressamente prevista l'esclusione nel caso di nel caso in cui la Relazione tecnica risulti carente anche solo di uno degli elementi di valutazione indicati al paragrafo 21.1 del Disciplinare stesso.

II RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
Genaro Ranieri

